

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall'ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO (di seguito per brevità denominata anche Società), come previsto dal D. Lgt.39/2021 per l'attuazione delle norme previste dal decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198; il presente modello ha validità di quattro anni dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding oltre che per eventuali modifiche richieste dalla FIBS. Il presente modello viene redatto utilizzando le linee guida pubblicate dalla FIBS e sarà pubblicato sulla homepage del sito della Società e affisso nella sede della medesima oltre che comunicato al Safeguarding Office della FIBS, unitamente al nominativo del Responsabile FIBS delle politiche safeguarding.

PREMESSA: diritto fondamentale dei tesserati e di chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività della Società è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgt 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela sancite dalla legge.

ART. 1 - FINALITA'

Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia,

religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale per le ragioni di cui al D.Lgt 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO.

Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle linee guida adottate dalla FIBS attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti alla società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- A) Promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- B) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- C) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- D) individuare e attuare misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del safeguarding Office istituito dalla FIBS volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
- E) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- F) informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- G) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIBS nell'ambito delle politiche di safeguarding;
- H) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della società.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- tutti i tesserati della ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO;

- tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la società;
- tutti coloro che a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la società.

ART. 3 – NORME DI CONDOTTA

La società si impegna a dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché di promuovere la consapevolezza dei propri tesserati dei diritti, obblighi e tutele relativi; si impegna altresì ad organizzare per tutti i tecnici, i dirigenti e per ogni lavoratore e/o volontario corsi di informazione finalizzati alla conoscenza del presente modello e alla sensibilizzazione sulla prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, violenza o discriminazione, svolgendo iniziative-incontri annuali al fine di chiarire e far conoscere i punti del presente documento e dell'allegato CODICE;

E', inoltre, onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate dall'art. 1 uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate, in particolare:

A) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, in particolare:

- predisporre turni di allenamento e partecipazione alle gare evitando ogni tipo di discriminazione in base al sesso, all'etnia, all'appartenenza culturale ecc;
- garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare per facilitare l'integrazione prevedendo costi ridotti a fronte di documentazione fiscale;

B) riservare ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzione di età, sesso, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità o altro, in particolare:

- garantire regole di condotta in capo ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva adeguando il numero dei tecnici alla presenza di atleti in campo oltre che imponendo in capo ai tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

C) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, mediante colloqui individuali con l'atleta e, nel caso di minore con gli adulti di riferimento;

D) prestare dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciuti con particolare attenzione a circostanze che riguardino minori affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate per incontri di gruppo, con la partecipazione dei genitori nel caso di minori;

E) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale ovvero ai soggetti preposti alla sorveglianza qualora si verificano delle situazioni di disagio percepite nel corso dell'attività sportiva (frequenti assenze e/o continui ritardi) oltre che relativamente a situazioni di interesse di natura extra sportiva;

F) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

G) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all'uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti, specie se minori, in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò risulta necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta al tecnico di un dirigente;
- prevedere in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta o di un genitore;
- richiedere ai tecnici e ai dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo, in particolare ma solo titolo esemplificativo:
 - i bagni e gli spogliatori utilizzati dagli atleti sono distinti dai servizi igienici e dagli spogliatori utilizzati dai tecnici, dai dirigenti;

- in occasione delle trasferte e per raggiungere il campo di allenamento è necessario evitare trasporti in auto di un singolo atleta senza la presenza di un genitore e/o di un secondo dirigente o tecnico;
 - in caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con altri atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggiano i tecnici, i dirigenti e gli altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Nel caso che la squadra alloggi presso palestre o altre strutture con spazi comuni devono usufruire degli spazi comuni atleti dello stesso genere. I tecnici e i dirigenti devono essere alloggiati in locali separati e devono usare servizi igienici distinti da quelli utilizzati dagli atleti. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello. Le visite dei tecnici e dei dirigenti nelle stanze degli atleti dovrà essere limitato alle sole finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti all'interno della stanza;
 - imporre agli atleti regole di condotta da adottare negli spogliatoi, nei dugout e in tutti gli spazi di comune utilizzo volte a contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- H) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali quelli suindicati (organizzazione per tecnici e dirigenti di riunioni periodiche per illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva);
- I) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona promuovendo incontri ad inizio stagione e potendo anche prevedere eventuali sanzioni per la violazione

singola e/o reiterata, a seconda del ruolo ricoperto dall'autore all'interno della società, in base alla gravità e alla recidiva;

- J) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
- affissione presso la sede della società del presente modello oltre che pubblicazione sulla homepage del sito;
 - affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del nominato responsabile nominato con indicazione dell'indirizzo mail di contatto;
 - comunicazione al momento del tesseramento agli atleti e ai loro genitori, se minorenni, del presente modello organizzativo, del codice etico adottato dalla società e del nominativo del nominato Responsabile;
 - comunicazione ad ogni tesserato e ai loro genitori, se minorenni, circa la procedura da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al safeguarding office nominato dalla FIBS;
 - informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti lesivi, in particolare comunicazione della e-mail del responsabile nominato alla quale far pervenire eventuali segnalazioni oltre che organizzazione annuale di incontri , anche con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise.

ART.4 - TUTELA DEI MINORI – OBBLIGHI

Tutti coloro che in ambito societario, a prescindere dalla forma del rapporto instaurato, svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 - RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA NOMINATO DALLA SOCIETA'

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai

sensi dell'art. 33 comma 6 del D.Lgt.36/2021, la società ha nominato, con provvedimento del 27 giugno 2024, l'avv. Roberto Falghera, Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni. La suddetta nomina sarà comunicata alla FIBS e affissa presso la sede e/o pubblicata nell'homepage del sito della società unitamente alla e-mail istituita per le eventuali segnalazioni di violazione del presente modello e/o del codice etico adottato.

Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo del Responsabile per dimissioni o per altro motivo, la società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale FIBS secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

La nomina del Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine annuale per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva comunicazione al Safeguarding Office della FIBS. La sostituzione si svolgerà con le modalità sopraindicate.

Il responsabile è tenuto a:

- a) promuovere la corretta applicazione della normativa per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati nell'ambito della società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei MODELLI organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e del CODICE etico di condotta adottato;
- b) adottare tutte le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- c) segnalare, al Safeguarding Office della FIBS, eventuali condotte rilevanti e fornire ogni informazione o documentazione richiesta;
- d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla legge;
- e) valutare ed eventualmente formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei MODELLI organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e del CODICE etico, tenuto conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) partecipare all'attività formativa obbligatoria organizzata dalla FIBS.

ART. 6 – DOVERE DI SEGNALAZIONE

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dalle Linee Guida predisposte dalla FIBS e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile Safeguarding nominato dalla società, avv. Roberto Falghera, tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email:

safeguarding@bscrovigo.com

La password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.

Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente provvedimento può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato il quale provvederà poi ad inviare la segnalazione al SAFEGUARDING Office della FIBS.

La società garantisce l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenza o discriminazioni; intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding

ART. 7 – DIFFUSIONE E ATTUAZIONE

La società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice etico e di condotta a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto degli abusi, della violenza e della discriminazione tra i propri tesserati e i volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

ART. 8 - SANZIONI

Impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento FIBS, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 2 del presente modello, a titolo esemplificativo e non esaustivo i comportamenti sanzionabili possono essere:

- A) mancata attuazione colposa delle misure indicate nel presente Modello e del Codice etico;
- B) violazione dolosa delle misure indicate nel presente Modello e Codice etico tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la società;
- C) violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- D) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rilevano infondate;
- E) violazione delle disposizioni concernenti le attività informative, di formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
- F) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- G) mancata applicazione del presente Modello.

Le sanzioni comminabili sono diversificate:

- in ragione della natura e del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore e la società;
- dal rilievo e dalla gravità della violazione commessa;
- dal ruolo e responsabilità dell'autore;
- dal grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione o all'omissione;
- dell'eventuale recidiva;
- dell'entità dell'eventuale pericolo e/o danno creato.

I comportamenti tenuti in violazione del presente Modello e del Codice Etico, dai collaboratori retribuiti, sono definiti illeciti disciplinari e possono essere:

- richiamo verbale;
- ammonimento scritto;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'associazione, radiazione dello stesso.

I comportamenti tenuti in violazione del presente Modello e del Codice Etico dai volontari della società possono essere:

- richiamo verbale per violazioni lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'associazione, radiazione dello stesso.

ART. 9 – NORME FINALI

Il presente documento è aggiornato dall'Organo Direttivo della società ogni quattro anni e comunque ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'Osservatorio Permanente CONI per le politiche di Safeguarding nonché per le eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni da parte della FIBS.

Per quanto riguarda non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dalle Linee guida della FIBS, che si allegano al presente Modello.

Il presente Regolamento, approvato dall'Organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla Sua pubblicazione.